



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 del Reg. Data 30/12/2020	OGGETTO:	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020
-----------------------------------	----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 17.35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, fatto l'appello nominale risultano:

1	AMERUSO Roberto	Presente	7	SCAGLIONE Gianclaudio	Presente
2	BARONE Cristian	Assente	8	SCAROLA Sara	Presente
3	CANNIZZARO Roberto	Assente	9	SPOSATO Matteo	Assente
4	CETRARO Marco	Presente	10	AFFLISIO Cosimo	Presente
5	IDA Luigi Francesco	Presente	11	SERRAGO Roberto	Presente
6	IUSI Gianfranco	Presente			
Presenti N. 8			Assenti N. 3		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto AMERUSO nella sua qualità di Sindaco, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Viviana Straticò con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Udita la relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738, che cita testualmente:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738";

l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, n. 27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020 ad oggetto “Approvazione e applicazione tariffe TARI anno 2020 in base all'anno 2019 e termini di scadenza delle rate del Tributo”, per mezzo della quale sono state confermate per l'Anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2020;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO, alla luce della situazione di eccezionalità legata all'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 in corso, di poter applicare alle tariffe delle **utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 un'agevolazione pari all'azzeramento della tariffa fissa e variabile** (25% della tariffa totale) per un importo presunto complessivo di circa € 25.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013, con imputazione ad appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

CONSIDERATO che:

per l'anno **2020** il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CC, pari ad **€ 377.441,22** e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa al netto dell'applicazione dell'addizionale provinciale (TEFA);

i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad **€ 100.210,64** pari al **26,54%** del totale di costi;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad **€ 277.230,58** pari al **73,46 %** del totale dei costi;

per l'anno 2019 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF 2019 redatto e approvato dal CC, risultava essere pari ad **€ 342.421,02**;

la differenza pari ad **€ 35.020,20** risultante dal pef 2020, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.L. 18/2020, sarà ripartita nei prossimi due anni a decorrere dal 2021, e quindi pari a **€ 17.510,10** per ciascun anno;

ACQUISITI:

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art 239 del D. Lgs. 267/2000, reso con verbale n. 27 del 23/12/2020, recante la validazione del Pef;

A VOTI unanimi dei consiglieri presenti

DELIBERA

Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare:

- il Piano Finanziario per l'anno 2020 e la relazione tecnica (allegato 1), presentato dal Comune stesso, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti come riportati nel corpo del presente provvedimento;

- il pef grezzo e la relazione tecnica del Gestore SERVECO di Marchese Giosè (allegato 2);

- la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante della società SERVECO di Marchese Giose (allegato 3);

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA, a cura del Responsabile Finanziario;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Infine, con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad oggetto: **“DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020”**(art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE	AREA FINANZIARIA
Si esprime Parere Favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tarsia, li 23/12/2020	f.to dr. Manlio Nardi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

f.to avv. Roberto Ameruso

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Viviana Straticò

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tarsia, li 30/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Viviana STRATICO'

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 11/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, li 11/01/2021

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Maria Teresa Laino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tarsia, 11/01/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Laino